

sarebbe possibile, in questo momento, di farne neanche un rapido accenno. Vi rinunzio e riassumo, quello che dovrei dire, in una raccomandazione.

La raccomandazione è questa: che l'onorevole ministro presenti la relazione intorno alle applicazioni che si fanno delle leggi nostre del 1897, 1902, 1907: quella relazione annuale della quale gli è dato incarico da un decreto luogotenenziale del 27 giugno dell'anno passato. Io attribuisco una grande utilità a tale relazione, perchè potrebbe servire come opera di vigilanza e di controllo a quello che viene fatto o non viene fatto, viene fatto bene o viene fatto male, intorno alle nostre leggi. E potrebbe anche giovare come lavoro di preparazione, di contributo a quella riforma della nostra legislazione speciale che l'onorevole ministro ci ha promesso, quando presentò il disegno di legge che diventò la legge 16 luglio 1914. Noi l'attendiamo da lui questa riforma, come la prova migliore del suo interessamento per la Sardegna.

Ricordo intanto tre punti principali intorno alle lacune o deficienze della nostra legislazione; la mancanza di insegnamento zootecnico popolare; la mancanza di stanziamenti per quelle opere idrauliche forestali che possono essere fatte dal Ministero d'agricoltura e per le opere di complemento agricolo delle bonifiche; e soprattutto l'insufficienza degli stanziamenti per il rimboschimento. È questo il nostro maggiore bisogno.

È chiaro che se non si rimboschirà, non si potrà avere una vera sistemazione idraulica razionale.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rispondo una sola parola all'onorevole Dore. Lascio da parte il rimboschimento, che non ho toccato; ma quanto alle acque e alla parte agraria egli ha tutti gli elementi sufficienti. Per i rimboschimenti abbiamo due o tre plaghe della Sardegna, in cui farò eseguire le opere preparatorie per la campagna prossima, utilizzando la mano d'opera dei prigionieri.

DORE. Prendo atto di questa dichiarazione e ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 186, in lire 240,200.

Capitolo 187. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia

di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (*Spesa ripartita - 12ª delle 20 rate*), lire 105,200.

Capitolo 188. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (*Spesa ripartita - 10ª delle 20 rate*), lire 70,900.

*Foreste*. — Capitolo 189. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato (articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (*5ª rata*) lire 713,900.

Capitolo 190. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (*Spesa ripartita - 4ª delle 15 rate*), lire 400,000.

*Credito, previdenza ed assicurazioni sociali*. — Capitolo 191. Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (*Spesa ripartita - 23ª rata*), lire 405,502.36.

Capitolo 192. Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2º semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (*Spesa ripartita*) (*13ª rata*), lire 40,005.89.

Capitolo 193. Spese per la dotazione all'Istituto di credito agrario per la Liguria e per i sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Genova e Porto Maurizio (legge 6 luglio 1912, n. 802), lire 500,000.

Capitolo 194. Concorsi a premi tra le Casse agrarie e rurali e fra i Consorzi agrari cooperativi in Liguria (articolo 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802) (*Spesa ripartita - 2ª delle 10 rate*), lire 20,000.

Capitolo 195. Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1902, numero 356, 8 luglio 1903, n. 311, e 28 marzo 1907, n. 133) (*Spesa ripartita - 13ª rata*), lire 22,868.35.

Capitolo 196. Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle